

# CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno dieci (10) del mese di giugno (06) in San Giorgio delle Pertiche (PD)

## TRA

- Il Consorzio Bacino di Padova Uno (chiamato nel testo che segue "Consorzio"), con sede legale in Camposampiero (PD) in Piazza Castello, codice fiscale/partita IVA 00341440287, rappresentata dal Commissario liquidatore, Dott. Claudio Marcato, nato a Campodarsego (PD), il 01.09.1942, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio stesso;
- La Società "ETRA SPA" (chiamata nel testo che segue "Gestore"), con sede a Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini 82/b, codice fiscale/partita IVA 03278040245, rappresentata dal Direttore Ing. Marco Bacchin, nato a Padova il 19.11.1963, domiciliato per la carica presso la società stessa.

## PREMESSO

- Che il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il codice dell'ambiente, all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- Che il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, prevede che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"* (comma introdotto dall'art. 34, comma 23, legge n. 221 del 2012);
- Che le competenze e le funzioni di organizzazioni, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani definite per legge sono state attribuite dai Comuni al Consorzio Bacino di Padova Uno per effetto dei seguenti provvedimenti:



**ETRA S.p.A.**  
Energia Territorio Risorse Ambientali  
Sede legale: Largo parolini, 82/B  
36061 - Bassano del Grappa (VI)  
P.I., C.F. e R.I. n° 03278040245

Comune	Delibera di Consiglio Comunale n.	del
BORGORICCO	70	17 dicembre 2007
CAMPO SAN MARTINO	71	14 dicembre 2007
CAMPODARSEGO	78	28 dicembre 2007
CAMPOSAMPIERO	59	27 dicembre 2007
CARMIGNANO DI BRENTA	50	22 dicembre 2007
CITTADELLA	104	20 dicembre 2007
CURTAROLO	65	18 dicembre 2007
FONTANIVA	25	20 dicembre 2007
GALLIERA VENETA	32	27 dicembre 2007
GAZZO	47	13 dicembre 2007
GRANTORTO	24	20 dicembre 2007
LOREGGIA	54	17 dicembre 2007
MASSANZAGO	48	20 dicembre 2007
PIAZZOLA SUL BRENTA	50	28 novembre 2007
PIOMBINO DESE	55	19 dicembre 2007
SAN GIORGIO IN BOSCO	81	28 dicembre 2007
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	47	19 dicembre 2007
SAN MARTINO DI LUPARI	44	17 dicembre 2007
SAN PIETRO IN GU	33	18 dicembre 2007
SANTA GIUSTINA IN COLLE	35	17 dicembre 2007
TOMBOLO	1	30 gennaio 2008
TREBASELEGHE	66	20 dicembre 2007
VIGODARZERE	67	20 dicembre 2007
VIGONZA	131	18 dicembre 2007
VILLA DEL CONTE	28	29 dicembre 2007
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	49	19 dicembre 2007

- Che in ossequio alla decisione dei Comuni, l'Assemblea del Consorzio, con delibera n. 7 del 4 dicembre 2007 decise di affidare in "house providing" ad ETRA S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per una durata di anni quindici (15) con decorrenza dal 01.01.2008, giusto contratto stipulato in data 08.02.2008;
- Che l'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" (G.U. n. 72 del 27.03.2010), ha introdotto all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il comma 186-bis che testualmente prevedeva: "*Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,*" (al 27.3.2011) "*sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge*";
- Che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, rubricato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge

- 26 febbraio 2011, n. 10, ha posticipato al 31.03.2011 il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, rubricato "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", pubblicato nella G.U. n. 74 del 31 marzo 2011, il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 veniva prorogato al 31 dicembre 2011;
  - Che l'art. 13, comma 2 del D.L. n. 216 del 29.12.2011, cosiddetto "Milleproroghe", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2011, ha nuovamente prorogato il termine di soppressione delle Autorità d'ambito al 31.12.2012;
  - Che la Regione Veneto con apposita Legge 52/2012 approvata il 31.12.2012, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191" ha ridisciplinato la materia assegnando le funzioni in precedenza riservate all'Autorità d'Ambito ai costituenti Consigli di bacino (articolo 3, comma 6) che subentrano nelle funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito; fino all'insediamento dei Consigli di Bacino operano i commissari liquidatori, nominati dalla Giunta regionale, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 5, commi 3 e 4);
  - Che ETRA S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico derivante dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi s.r.l., Brenta Servizi s.p.a. e Seta s.p.a., costituite ed operanti ai sensi degli allora vigenti artt. 22, comma 3, lett. e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e 113, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - Che in base al relativo statuto, ETRA S.p.A. è una società:
    - o a capitale interamente pubblico e tale condizione deve permanere per l'intera durata della società stessa (artt. 7, 10 e 11 dello statuto);
    - o vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi (art. 2, comma 7 dello statuto);
    - o su cui gli Enti locali soci esercitano un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni, come esplicitato, tra l'altro, nell'art. 4 dello statuto societario, attraverso la Conferenza di servizi ed il Consiglio di sorveglianza;
  - che ETRA S.p.A. è dunque una società rispondente al modello "in house providing" descritto dall'ordinamento interno e comunitario. In tal senso si è espressa anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione del Consiglio n. 24 del 1° aprile 2009, in particolare nella relativa scheda n. 32 riferita ad ETRA S.p.A.;
  - che in base all'art. 34, comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, gli affidamenti in essere in favore di ETRA S.p.A. possono dunque proseguire, essendo conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea in tema di in house providing;
  - che dagli atti che regolano il rapporto risulta che gli Enti locali hanno inteso porre in essere un sistema di gestione in house dei servizi a mezzo di ETRA S.p.A. di durata fino all'anno 2033;
  - che in attuazione delle competenze acquisite, la struttura Commissariale del Consorzio, con provvedimento n. 24 del 30.12.2013, ha confermato l'affidamento in house providing ad ETRA S.p.A. fino all'anno 2033, avendo preventivamente accertato il requisito dell'economicità, come risulta dalla Relazione allegata alla delibera alla lettera "A";
  - che in attuazione della deliberazione citata al precedente punto e del provvedimento n. 22 del 18.10.2013 ("Approvazione definitiva Piani Finanziari 2013 e conseguente adeguamento tariffario e definizione linee guida per l'approvazione dei Piani Finanziari 2014"), la struttura Commissariale del Consorzio ha avviato un piano finalizzato ad una verifica complessiva dei



costi e ricavi del servizio di gestione integrato dei rifiuti solidi urbani gestito da ETRA S.p.A. che ha prodotto, in prima istanza, l'analisi allegata alla Delibera di struttura Commissariale n. 15 del 25/09/2014;

- che la scadenza dell'affidamento al 2033 comporta una più razionale organizzazione della Società con benefici che devono ricadere anche sui Comuni Soci e sugli utenti serviti gravitanti nell'area del Bacino di Padova Uno.

## TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra generalizzate si conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1 - Premesse e Disciplinari successivi

Le premesse si considerano recepite come parte integrante ed inscindibile del presente Contratto di servizio come pure tutte le condizioni contrattuali sottoscritte con il "Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani" in data 08.02.2008 che non siano in contrasto con il presente contratto.

I servizi attinenti alla gestione dei rifiuti oggetto del presente contratto devono essere erogati secondo le finalità previste dall'art. 178 del D.Lgs. 152/06.

La stipula del presente contratto costituisce delega irrevocabile alla gestione delle eventuali convenzioni ANCI-CONAI.

Gli allegati:

- "Modalità di svolgimento dei servizi di igiene ambientale e di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani anche assimilati" (Allegato A);
- "Modalità di svolgimento del servizio relativo alla gestione della tariffa" (Allegato B);
- "Convenzione per l'organizzazione e la gestione degli impianti di selezione e trattamento rifiuti situati a Vigonza, Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego di proprietà di ETRA spa", sottoscritta in data 23.12.2008 (Allegato C);
- "Disciplinare per la gestione della discarica pubblica per rifiuti solidi urbani situata in località S. Andrea di Campodarsego (PD)", sottoscritto in data 20.03.2009 (Allegato D);
- Convenzioni in essere tra i Comuni, il Consorzio ed ETRA SpA per la realizzazione e/o gestione dei centri di raccolta (Allegato E);

costituiscono parte integrante del presente contratto.

Il Gestore si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto di quanto previsto dalla vigente carta dei servizi assunta dallo stesso ed approvata dall'Ente di Bacino.

### Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha come oggetto la definizione delle modalità di esecuzione da parte di ETRA S.p.A., individuato come Soggetto Gestore "in house providing", di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrativi di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori con le precisazioni di cui ai commi ed articoli seguenti.

La gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti dovrà essere garantita nel rispetto delle modalità tecniche di cui ai Disciplinari A e B anche avvalendosi di società controllate, partecipate o specificamente incaricate.

La riscossione della tariffa, ai sensi della normativa vigente e del regolamento di igiene ambientale, sarà gestita dal Soggetto Gestore, cui spetteranno pertanto i relativi proventi; il Soggetto Gestore eserciterà pertanto, tutte le funzioni relative alla riscossione della tariffa, incluse le attività di

accertamento e recupero dei crediti, di contenzioso e gestione dei clienti come indicato nell'Allegato B.

Potranno essere attivati ulteriori nuovi servizi territoriali complementari e affini a quelli della gestione rifiuti (es. gestione del verde pubblico, pulizia e manutenzione delle reti delle acque bianche, i servizi di bonifica di siti contaminati, disinfestazione e derattizzazione, riscossione di tributi comunali e pulizia caditoie). In tali casi le modalità operative relative ai servizi attivati verranno disciplinate con apposito atto che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il Consorzio, al fine di mettere il Gestore nelle condizioni di ricercare le possibili economie di scala a beneficio dei Comuni che necessitano di suddetti servizi, interpellerà ETRA SpA per valutarne il relativo affidamento ai sensi e nei limiti della normativa di tempo in tempo vigente.

### **Art. 3 - Servizi aggiuntivi**

Nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare lo svolgimento di ulteriori servizi rispetto a quanto indicato negli Allegati A e B di cui ai punti precedenti; in tali casi il Gestore predisporrà adeguata proposta tecnico-economica da sottoporre al Consorzio.

Il Gestore è comunque autorizzato ad operare sulla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi, non regolati dal presente contratto, che rientrino nel proprio oggetto statutario (ovvero accessori e/o affini e/o collegati) e che non richiedano oneri aggiuntivi al Consorzio e agli enti locali soci di ETRA.

### **Art. 4 - Principi fondamentali dell'erogazione del servizio**

Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94, ed in particolare ai seguenti:

- Eguaglianza.
- Imparzialità.
- Continuità.
- Partecipazione.
- Efficacia ed efficienza.

### **Art. 5 - Durata**

Il presente contratto ha la durata pari a quella dell'affidamento del servizio e quindi fino al 31/12/2033.

Per effetto dell'allungamento della durata la Società si impegna a praticare una riduzione dei costi di gestione del servizio da definirsi con atto separato e secondo gli indirizzi dettati dall'analisi dei costi allegata alla delibera di struttura Commissariale n. 15 del 25/09/2014 già notificata alla Società stessa. Qualora in esecuzione di norme di Legge ovvero di atti dell'Autorità amministrativa locale di competenza all'esercizio delle funzioni amministrative nella misura della gestione integrata del servizio dei rifiuti, venga individuato altro soggetto gestore del servizio di cui all'art. 2, il presente atto cesserà di produrre effetti fatto salvo quanto previsto in tema di prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1360, comma 2, del Codice Civile. Il presente atto non pregiudica dunque le competenze del costituendo Consiglio di Bacino "Brenta" previsto dalla L.R. n. 52/2012.

In tale ipotesi trova applicazione il successivo art. 20.

Alla scadenza del presente contratto, la Società ETRA sarà, comunque, obbligata a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, fino all'effettivo subentro del nuovo gestore.

Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di esecuzione dei servizi rispetto ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, su richiesta del Consorzio, le parti possono, senza necessità di modifiche contrattuali, ridefinire gli impegni riportati nel piano economico - finanziario e/o nei programmi di servizio previa determinazione dell'eventuale diverso (maggiore o minore) onere derivante e delle modalità di copertura finanziaria.



#### **Art. 6 - Beni, impianti e attrezzature**

1. Per la gestione del servizio il Gestore utilizza tutti i beni, gli impianti e le attrezzature di sua proprietà, in godimento da terzi, nonché quelli di proprietà del Consorzio e dei Comuni concessi in uso al Gestore stesso.
2. Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata del presente contratto, tutti i beni e gli impianti, garantendo tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza. In relazione a ciò il Gestore si obbliga ad apportare tutte le migliorie, le sostituzioni ed i potenziamenti che si rendessero necessari, al fine di mantenere perfettamente efficienti ed idonei all'uso i beni, gli impianti e le attrezzature per l'intera durata del presente contratto e di riconsegnare, allo scadere dello stesso contratto, i beni eventualmente in uso, in perfetta efficienza al Comune salvo il normale degrado dovuto all'uso.
3. Il Gestore dovrà comunque attenersi a quanto prescritto dalla Convenzione per l'organizzazione e la gestione degli impianti di selezione e trattamento rifiuti situati a Camposampiero, Vigonza, Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche, sottoscritta in data 23.12.2008.
4. In merito a nuovi impianti o a modifiche di quelli esistenti:  
i progetti redatti dal Gestore dovranno avere i contenuti minimi previsti dalla normativa statale e seguire l'iter indicato:

FASE	APPROVAZIONE da parte del Bacino PD1	INVIO al Bacino PD1
PRELIMINARE	SI	Progetto completo
DEFINITIVO	SI	Progetto completo
ESECUTIVO	no	Scheda di Progetto
VARIANTI NON SOSTANZIALI O CON AUMENTO DI SPESA IN CORSO D'OPERA	no	Scheda di Progetto

Non appena approvato il Progetto, il Consorzio darà immediata comunicazione al Gestore il quale potrà dare corso alle fasi successive del procedimento.

Con l'emissione dell'Atto di collaudo, il Gestore matura il diritto a porre in ammortamento l'opera secondo i principi contabili adottati e concordati con il Consorzio nella redazione del Piano Finanziario, secondo la normativa vigente.

Il Gestore, previo autorizzazione dell'Ente di Bacino PD1, può utilizzare tutti i beni, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Consorzio e dei Comuni anche per servire utenti posti al di fuori di tale territorio, senza pregiudizio per gli utenti dei Comuni stessi.

#### **Art. 7 - Obblighi del Soggetto Gestore**

Il Soggetto Gestore si obbliga a:

- 1) gestire il servizio di asporto rifiuti e tariffazione nel suo complesso compresa la riscossione coattiva e volontaria sia sotto il profilo amministrativo-contabile che tecnico-operativo secondo quanto riportato negli Allegati A e B;
- 2) mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantire il regolare svolgimento del servizio;
- 3) espletare tutte le procedure per l'erogazione dei servizi, così come stabilito dalla normativa;
- 4) stipulare i contratti con i soggetti incaricati comprese le convenzioni con i Consorzi di Filiera;
- 5) ricevere e recepire le segnalazioni del Consorzio, dei Comuni e degli utenti nel rispetto del contratto di servizio e della carta dei servizi vigente;

- 6) effettuare un continuo monitoraggio del servizio al fine di proporre eventuali modifiche o attivazioni di nuovi servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;
- 7) redigere e trasmettere al Consorzio ed ai Comuni, per l'approvazione, lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria secondo le modalità contenute nel regolamento di igiene ambientale vigente;
- 8) tenere aggiornate le banche dati fornite dal Consorzio/Comuni;
- 9) collaborare con il Consorzio ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare ad investimenti produttivi;
- 10) garantire la massima partecipazione ed informazione all'utenza. La società si impegna a nominare un referente per la comunicazione, il quale collaborerà con le figure tecniche del Consorzio per la predisposizione di piani integrati di comunicazione che dovranno essere condivisi;
- 11) assicurare verso gli utenti e le loro associazioni l'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla normativa vigente;
- 12) impegnarsi a mantenere per tutta la durata della concessione adeguati uffici che assicurino le relazioni con il pubblico e le associazioni dei consumatori e siano idonei a ricevere denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio integrato dei rifiuti, nonché sul rispetto della disciplina tecnica e giuridica vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. Il Gestore si impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica di questi uffici;
- 13) fornire alla cessazione del rapporto contrattuale la banca dati elettronica delle utenze del servizio e il materiale, elettronico o cartaceo.

#### **Art. 8 - Obblighi del Consorzio**

Il Consorzio si obbliga a:

1. procedere rapidamente all'eventuale adeguamento dei Regolamenti inerenti i servizi disciplinati dal presente contratto come previsto dall'art. 12;
2. segnalare tempestivamente al Soggetto Gestore eventuali disservizi ed inadempienze relativi al servizio erogato di cui sia venuto a conoscenza o comunque ogni fatto che sia di interesse rilevante per la gestione del servizio stesso;
3. controllare e fornire adeguati riscontri entro i termini concordati in merito ai documenti redatti dal Soggetto Gestore nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto;
4. fornire al Soggetto Gestore tutte le informazioni utili per il corretto e regolare svolgimento del servizio;
5. consentire al Gestore di effettuare gli aggiornamenti anche informatici anagrafici, catastali o relativi ad altri dati utili e/o necessari alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto anche ai fini di un efficace recupero dell'evasione. Le parti potranno concordare, in accordo con i Comuni, i protocolli operativi di condivisione e/o trasmissione dei suddetti dati;
6. delegare il Gestore alla titolarità esclusiva delle operazioni di cessione dei rifiuti raccolti o di eventuali materie prime seconde (end of waste) ottenute dagli stessi previa lavorazione, anche attraverso la stipula delle convenzioni ANCI-CONAI. Il Consorzio od i Comuni si impegnano, su semplice richiesta del Gestore, a sottoscrivere tempestivamente gli atti necessari alla delega a favore del Gestore per la sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai ed ai suoi allegati tecnici vigenti;
7. recepire e approvare il Piano Finanziario e le tariffe entro i termini utili per garantirne la legittima applicazione;
8. coinvolgere i Comuni al fine di concedere al Gestore il diritto di sosta e/o posa, sulle vie ed aree pubbliche, su terreni e negli idonei fabbricati di proprietà comunale, delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento del servizio;



9. su richiesta del Gestore, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilasciare gli atti di competenza, coinvolgendo anche i Comuni, per le eventuali autorizzazioni e documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi;

10. coinvolgere i Comuni al fine di trasmettere tempestivamente al Gestore i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico, relativi sia ai nuovi insediamenti abitativi ed alle nuove urbanizzazioni, sia ai nuovi insediamenti produttivi, onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la progettazione tecnico-finanziaria degli investimenti, dell'eventuale potenziamento o estensione del servizio, e l'elaborazione di una proposta tariffaria.

#### **Art. 9 - Gestione della tariffa, redazione, aggiornamento e revisione del Piano Finanziario**

Al Soggetto Gestore spetteranno a norma dell'art. 117, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 gli introiti tariffari a remunerazione del servizio prestato. I servizi esclusi dal Piano Finanziario ed oggetto del presente contratto saranno remunerati separatamente con modalità concordate tra Comune e Soggetto Gestore.

Ai fini della determinazione delle tariffe si farà riferimento al Piano Finanziario che verrà predisposto congiuntamente dal Consorzio/Comune e dal Gestore, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

I costi complessivi dell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto vengono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppabili anche ai sensi del D.P.R. 158/99 nelle seguenti categorie:

1. costi di raccolta differenziata (CRD);
2. costi di raccolta indifferenziata (CRT);
3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
4. altri costi (AC);
5. costi di trattamento e riciclo (CTR);
6. costi smaltimento (CTS);
7. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
8. costi comuni diversi (CCD);
9. costi di ammortamento (AMMn);
10. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
11. remunerazione del capitale investito (Rn);
12. oneri fiscali.

L'adeguamento dei costi relativi all'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani e la definizione dell'importo garantito dal gettito tariffario avverranno con le modalità riportate di seguito. La misura tariffaria massima relativa all'anno n viene determinata, a partire dall'anno 2015, secondo la seguente formula:

$$\sum T_n = \sum T_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + S_n$$

Dove:

- $\sum T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;
- $\sum T_{n-1}$  = totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente a quello di riferimento;
- $IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;
- $X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;
- $S_n$  = scostamenti relativi all'anno di riferimento rispetto all'anno precedente.

Al fine di garantire la copertura integrale dei costi il Piano Finanziario dovrà tenere conto degli scostamenti (S) per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, dovuti a sostanziali modifiche

nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio in accordo con il Consorzio/Comune, ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi e non dipendenti da scelte del Gestore o a variazioni dei quantitativi di rifiuti intercettati rispetto alle previsioni. Tali scostamenti dovranno essere motivati ed adeguatamente giustificati e documentati dal Soggetto Gestore.

Scostamenti di costi e ricavi per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, diversi da quelli individuati ai sensi del precedente comma, potranno essere inclusi nel Piano Finanziario solo se adeguatamente motivati e documentati dal Gestore.

Il Consorzio potrà verificare di anno in anno l'opportunità, in accordo con la normativa vigente, di inserire i costi relativi ad alcuni servizi complementari comunque attinenti l'igiene e il decoro del territorio nel Piano Finanziario. La redazione della proposta di Piano Finanziario è a cura del Gestore che procede annualmente alla stesura dei costi e del gettito tariffario preventivi e alla individuazione degli scostamenti a consuntivo indicandone le motivazioni. La somma degli scostamenti potrà avere segno positivo (saldo attivo) o negativo (saldo passivo) e contribuirà a determinare il fabbisogno della gestione (in somma o detrazione) nel PF di previsione relativo all'anno successivo.

Il Consorzio riconosce che la gestione dei servizi oggetto del presente contratto deve svolgersi in condizioni che consentano al Gestore il conseguimento dell'equilibrio economico attraverso la copertura con le entrate tariffarie o con contribuzioni delle Amministrazioni Comunali o altri soggetti del fabbisogno di gestione che si determina annualmente.

Le parti danno atto che è interesse comune innalzare il livello di raccolta differenziata attuale e recuperare l'eventuale evasione della tariffa.

Il Gestore potrà realizzare interventi di coinvolgimento e controllo delle utenze a cui viene erogato il servizio di asporto dei rifiuti urbani per incentivare comportamenti virtuosi di recupero dei rifiuti oltre ad intervenire sulle modalità operative del servizio in modo da facilitare il conferimento del rifiuto in forma differenziata. Dovrà inoltre intervenire con azioni di verifica finalizzate all'accertamento dei dati determinati per l'applicazione della tariffa. I costi ed i ricavi conseguenti a tali iniziative straordinarie saranno inseriti nei piani finanziari dell'anno successivo all'accertamento.

A partire dalla data di decorrenza del presente contratto, gli eventuali corrispettivi dovuti ai Comuni od al Consorzio ai sensi dell'accordo di programma tra ANCI e CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio erogati dai Consorzi di Filiera saranno detratti dai costi, salvo diversa esplicitazione nel Piano Finanziario. La stipula del presente contratto vale come delega alla riscossione dei contributi erogati dal CONAI e dai Consorzi di filiera.

La regolamentazione degli eventuali flussi economici residui relativi al servizio asporto rifiuti sarà all'occorrenza concordata tra Consorzio e Soggetto Gestore. Tali flussi economici possono consistere in:

- > contributi comunali destinati a ridurre o eliminare la tariffa sostenuta da particolari categorie disagiate;
- > somme dovute per la tariffa giornaliera eventualmente riscosse dal Consorzio o Comune;
- > somme eventuali dovute al Gestore per garantire la copertura integrale dei costi;
- > eventuali costi residui sostenuti dal Consorzio o dal Comune nell'esercizio di attività di gestione dei rifiuti.

Eventuali multe e sanzioni applicate al Gestore per imperizia e/o negligenza dello stesso sono sostenute direttamente dal Gestore e non concorrono all'ammontare del costo del servizio recuperato attraverso l'applicazione della tariffa agli utenti.

#### **Art. 10 - Collaborazione tra Consorzio e Soggetto Gestore**

Il Soggetto Gestore e il Consorzio realizzano la gestione complessiva del servizio in uno spirito di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.



Al fine di verificare l'andamento del servizio saranno indette all'occorrenza riunioni tra il Consorzio, i Comuni ed il Soggetto Gestore.

Il Consorzio si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Soggetto Gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento dei servizi. Il Consorzio/Comune mette a disposizione del Soggetto Gestore tutti i dati relativi alle utenze necessari allo svolgimento delle attività previste nel presente contratto, nel rispetto della normativa di tutela della riservatezza.

Il Soggetto Gestore si impegna a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze C.E., statali, regionali, provinciali e comunali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie o speciali. Parimenti, il Consorzio si impegna a collaborare attivamente con il Soggetto Gestore per l'ottenimento di contributi pubblici o finanziamenti per la realizzazione di opere di rinnovo e quant'altro attinente al servizio in argomento.

#### **Art. 11 - Interruzione nell'erogazione dei servizi**

1. Le attività oggetto del presente Atto costituiscono servizio pubblico universale ed essenziale e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatta eccezione per casi di forza maggiore. La loro interruzione ingiustificata, pertanto, è circostanza atta a configurare le ipotesi di reato di cui agli artt. 331 e 340 del codice Penale.

2. Il Consorzio, fatto salvo quanto previsto al precedente comma, in caso di immotivata interruzione può sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio il Consorzio può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

3. Il Gestore garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dalla legge 12/06/1990, n. 146, art. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi regolamenti del Gestore.

4. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Consorzio/Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Consorzio/Comune formalmente comunicati, quest'ultimo si impegna ad informare il Gestore tempestivamente e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio, fornendo tutti gli elementi necessari ad effettuare le modifiche temporanee alle modalità esecutive dei servizi. Il termine di cui al presente comma non decorre nei casi in cui l'intervento del Consorzio o dei Comuni soci discenda da motivi di forza maggiore o comunque imprevedibili.

5. Il verificarsi di danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, e altri comunque non prevedibili dalle parti con l'applicazione della normale diligenza non comportano riduzioni del corrispettivo contrattuale.

6. Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate dal Gestore al Consorzio ed ai Comuni interessati, anche a mezzo fax e, ove possibile, all'utenza per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, il Gestore deve comunque informare tempestivamente il Consorzio ed il Comune interessato.

#### **Art. 12 - Regolamento per la disciplina del servizio di gestione di igiene ambientale**

Le parti procederanno, con modalità da definirsi di comune accordo, alla revisione e all'aggiornamento continuo dei contenuti del Regolamento per la disciplina del servizio di igiene ambientale, e di applicazione della tariffa valutandone la coerenza con le nuove normative e la rispondenza alle esigenze del servizio in atto.

### **Art. 13 - Rapporti fra il Gestore e gli utenti**

I rapporti fra il Gestore e gli utenti sono disciplinati dai Regolamenti comunali e/o ordinanze comunali e dalla Carta dei servizi del Gestore.

### **Art. 14 - Revisione e aggiornamento straordinari del costo del servizio di gestione dei rifiuti**

1. In caso di attivazione o di potenziamento di servizi o attività che determinino aumenti sulla tariffa applicata agli utenti, fatte salve le attività che hanno carattere di urgenza e inderogabilità, è necessaria la preventiva approvazione del Consorzio e dei Comuni interessati.
2. Nel caso di revisione straordinaria dei costi di base che determinano le voci del Piano Finanziario, il Soggetto Gestore, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e del principio di utilizzo razionale delle risorse, determina i nuovi costi che devono essere tempestivamente comunicati al Consorzio, per l'approvazione. Ove ricorra il caso di adeguamento tariffario si procederà a norma del successivo comma 3.
3. In presenza di rilevanti aumenti dei costi o rilevanti riduzioni del gettito tariffario verificatisi in corso di esercizio, dovuti a fatti imprevisti e non imputabili al Gestore, e comunque rientranti nei casi contemplati dal successivo comma 4, il Consorzio, su istanza del Gestore stesso, e previa rilevazione della congruenza dei costi rendicontati, provvederà a rideterminare la tariffa ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della L. 446/1997, introdotto dall'art. 54 della legge 388/2000 (in accordo col regolamento di igiene ambientale e ai sensi del DPR 158/99), al fine di assicurare il riequilibrio finanziario della gestione. Il relativo provvedimento dovrà essere assunto dal Consorzio entro 60 giorni dalla relativa istanza a cui dovrà essere allegata relazione dettagliata e motivata predisposta dal Soggetto Gestore.
4. Si procede alla revisione straordinaria dei prezzi indicati nel Piano Finanziario quando si verificano condizioni che comportino scostamenti nella composizione dei costi; sono valutate tali:
  - a) interventi dovuti alla modifica, durante la durata contrattuale, del quadro normativo nazionale, regionale o locale di riferimento;
  - b) interventi non previsti dal presente contratto causati da forza maggiore;
  - c) variazioni di carattere eccezionale delle diverse categorie di costo che alterino o non trovino riscontro nel meccanismo di aggiornamento;
  - d) eventuali modifiche nella tipologia, durata ed intensità dei servizi che si rendessero necessarie rispetto a quanto preventivato per un miglior espletamento del servizio purché preventivamente concordate con l'Amministrazione;
  - e) adeguamento delle tariffe di trattamento/smaltimento o delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;
  - f) interventi straordinari non preventivati su espressa richiesta del Comune.

### **Art. 15 - Strumenti di controllo e di vigilanza**

Il Controllo del Consorzio e dei Comuni sui servizi offerti dal Soggetto Gestore potrà riguardare sia aspetti di carattere contabile-amministrativo che tecnico-operativo.

Il Consorzio dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Soggetto Gestore si impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

Ai fini di consentire il controllo sull'applicazione del presente contratto il Gestore trasmetterà un report semestrale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) quantitativi mensili dei materiali raccolti per ciascuna classe merceologica;
- b) quantitativi mensili di materiali raccolti avviati allo smaltimento o al recupero con indicazione del luogo di destinazione finale;



- c) eventuali cause che abbiano ostacolato o impedito lo svolgimento dei servizi così come convenuto.

La relazione dovrà evidenziare anche eventuali scostamenti significativi dei servizi rispetto allo standard programmato, ecc.

#### **Art. 16 – Livello del servizio e strumenti di monitoraggio del servizio e di controllo qualità ed incentivi.**

Per livello di servizio si intende la relazione tra entità delle prestazioni rese ed il loro livello qualitativo, da definire attraverso parametri individuati per descrivere un determinato servizio. I valori da rispettare, all'avvio del servizio, sono quelli riportati negli allegati Disciplinari tecnici e nella Carta dei servizi del Gestore, nonché gli standard di qualità definiti dalla procedura di cui al manuale della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.

Indagini ed analisi ad hoc potranno essere avviate al fine di migliorare la capacità di definire gli elementi contrattuali in sede di future rinegoziazioni. A tale scopo esse potranno riguardare:

↳ la possibilità di utilizzare, tra i parametri quali-quantitativi del servizio, strumenti e modalità di misura della soddisfazione dell'utenza, vuoi per il tramite di specifiche analisi della "customer satisfaction", vuoi per il tramite di sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni;

↳ gli strumenti e meccanismi di coordinamento delle funzioni e strutture comunali/consorziate dalle quali dipende il conseguimento di obiettivi migliorativi delle performances e dei costi del Gestore, o che comunque si interfacciano con il Gestore stesso;

↳ in generale tutti i contenuti del contratto di servizio, suggerendo modifiche, miglioramenti o formulazioni di tutte le variabili trattate (obiettivi, indicatori, costi, modalità di controllo, ecc.).

Nel caso in cui venisse accertato, tramite il monitoraggio del servizio operato dal Consorzio, un significativo incremento del livello di soddisfazione dell'utenza oppure il raggiungimento di obiettivi qualitativi significativamente superiori a quelli definiti contrattualmente, od una significativa diminuzione degli standard qualitativi offerti, il Consorzio potrà adottare, misure incentivanti a favore del Gestore o attivare delle penalità nel caso si accerti una diminuzione degli stessi standard.

#### **Art. 17 - Affidamenti a terzi**

Non è consentito il sub-affidamento a terzi dell'intero servizio.

I servizi oggetto della presente Convenzione, in particolare le attività che non vengano eseguite direttamente dalla società, nei limiti e con le modalità consentiti dal modello in house providing, potranno essere affidate a strutture collegate al Soggetto Gestore, o anche a terzi che siano in possesso dei prescritti requisiti di legge.

In ogni caso, per l'affidamento a terzi di uno o più servizi, il Gestore dovrà preventivamente comunicare tale decisione al Consorzio e successivamente comunicare il nominativo dei soggetti sub-affidatari, individuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tutte le responsabilità in merito alla corretta gestione del sub-affidatario rimangono comunque in capo al Soggetto Gestore.

#### **Art. 18 - Aggiornamento e revisione del contratto di servizio**

I Disciplinari tecnici dei servizi di gestione dei rifiuti e della tariffa allegati (Allegati A e B) potranno essere soggetti ad aggiornamento nella parte tecnica e/o economica. Tali eventuali aggiornamenti dovranno essere recepiti in occasione dell'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) redatto annualmente.

#### **Art. 19 - Assicurazioni ed assunzione di responsabilità**

Il Soggetto Gestore assume la responsabilità per gli eventuali danni arrecati a terzi, direttamente od

indirettamente, nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, tenendo indenne il Consorzio, anche nell'ipotesi di sub-affidamento, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi riconducibile all'attività allo stesso affidata.

In particolare è tenuto ad assicurare le installazioni e le opere contro i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.

E' altresì responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare alle persone o alle cose a causa di inadeguate o errate operazioni, di mancati o intempestivi interventi, nonché a causa dei lavori di manutenzione, eseguiti o in corso di esecuzione, delle installazioni, opere ed attrezzature. Il Soggetto Gestore si impegna a contrarre con primaria compagnia di assicurazione idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente copertura adeguata in relazione al costo complessivo del servizio erogato.

#### **Art. 20 - Scadenza dell'affidamento**

Al termine dell'affidamento, il Consorzio od i Comuni otterranno il trasferimento a titolo gratuito dal Soggetto Gestore, e prenderà/prenderanno possesso delle installazioni e opere da questi realizzate in esecuzione della presente convenzione e totalmente ammortizzate, con le relative pertinenze e con tutte le immobilizzazioni tecniche, per la quota ad esso spettante nell'ambito della compagine societaria. I beni saranno trasferiti in buono stato, salvo normale usura.

Per le opere non totalmente ammortizzate, ove non si addivenga ad un nuovo affidamento in house, il valore residuo sarà completamente a carico del nuovo gestore subentrante.

#### **Art. 21 - Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio/Comune e il Gestore relativamente all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, le parti si impegnano ad effettuare previamente un tentativo di composizione bonaria obbligatoria.

Nel caso di insuccesso dello stesso, le parti eleggono la competenza esclusiva del foro del luogo in cui ha sede il Consorzio.

#### **Art. 22 - Revoca dell'incarico**

In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal Contratto è facoltà del Consorzio disporre la decadenza del Gestore dall'incarico, dimostrando grave e reiterata negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi o l'efficacia della gestione.

Qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte del Gestore riguardino esclusivamente specifici settori del Contratto, idonei ad essere scorporati dalle altre attività e a essere gestiti autonomamente, il Consorzio ha la facoltà di disporre, in luogo della decadenza, la revoca parziale dell'affidamento.

Nella ipotesi di cui al comma 1, il Gestore avrà diritto unicamente al rimborso delle spese d'investimento sostenute, per la parte non ancora ammortizzata.

#### **Art. 23 - Fine affidamento**

A fine concessione o in caso di revoca dell'affidamento, il Consorzio ed il Gestore si impegnano a dare applicazione alle normative vigenti circa le modalità di impiego del personale dipendente dal Gestore, addetto ai servizi oggetto del presente contratto; per i beni, i mezzi e le attrezzature si applicherà la normativa vigente in materia di passaggio di gestione dei servizi pubblici locali.

Nelle ipotesi sopra esposte saranno riconosciuti al Gestore da parte del nuovo soggetto gestore subentrante gli investimenti sostenuti per la parte non ancora ammortizzata.



**Art. 24 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.



PER IL CONSORZIO DI  
BACINO DI PADOVA UNO

Il Commissario Liquidatore  
Claudio Marcato

**ETRA S.p.A.**  
Energia Territorio Risorse Ambientali  
Sede legale: Largo parolini, 82/B  
36061 - Bassano del Grappa (VI)  
P.I., C.F. e R.I. VI 03278040245

PER ETRA SPA

Il Direttore  
Marco Bacchin